

Biella: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nell'intero territorio della Provincia di Biella;

Cuneo: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nell'intero territorio della Provincia di Cuneo;

Novara: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nell'intero territorio della Provincia di Novara;

Torino: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nell'intero territorio della Provincia di Torino;

Verbanò Cusio Ossola: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nell'intero territorio della Provincia di Verbanò Cusio Ossola;

Vercelli: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nell'intero territorio della Provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A00008

DECRETO 23 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;


Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA)

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:



siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 nelle Province di Bari, Brindisi, Barletta - Andria - Trani, Foggia, Lecce, Taranto.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottolencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Bari: - siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale.

Barletta-Andria-Trani: - siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale.

Brindisi: - siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale.

Foggia: - siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale.

Lecce: - siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale.

Taranto: - siccità dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A00009

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 29 dicembre 2022.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di *tranche* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi;

di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonché di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del Testo unico, che autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;

Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l'attuazione delle garanzie (di seguito «Decreto garanzie»);

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022, riguardante le disposizioni per operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria;

Visto altresì l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

